



Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento

§ 1 Ambito di applicazione

1. Le nostre condizioni di vendita riportate qui di seguito regolano esclusivamente i rapporti d'affari con le imprese. Valgono per tutta la durata del rapporto commerciale, anche per futuri contratti e anche in assenza di specifico riferimento.

2. Condizioni differenti dell'acquirente sono valide solo se sono state da noi confermate per iscritto. Le nostre condizioni valgono anche se Triflex, in conoscenza di condizioni dell'acquirente opposte o differenti dalle nostre condizioni, esegue senza riserve la fornitura all'acquirente.

§ 2 Preventivi

1. I nostri preventivi sono sempre non vincolanti per quanto riguarda prezzo, quantità, termine di consegna e disponibilità di fornitura. Per le ordinazioni in base alla misura della superficie o del volume, il fabbisogno di materiale viene da noi calcolato in modo non vincolante. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per un fabbisogno maggiore o minore. Modificazioni ulteriori su richiesta o responsabilità dell'acquirente sono a carico dell'acquirente.

2. L'indicazione „come di consueto” o simili nell'ordinazione si riferisce solo alla consistenza del materiale ma non per il prezzo.

§ 3 Requisiti di forma / divieto di cessione

1. Tutti gli accordi che vengono presi tra noi e l'acquirente devono essere stipulati per iscritto ad substantiam.

2. Tutti gli accordi, le ordinazioni telefoniche o le affermazioni orali, in particolare dei nostri consulenti specializzati e dei collaboratori esterni, sono per noi vincolanti solo se vengono da noi confermati per iscritto. Vengono fatte salve le dichiarazioni per le quali esiste il potere di rappresentanza secondo le disposizioni di legge o secondo i principi della rappresentanza apparente o tollerata. (Con rappresentanza tollerata si intende una forma di rappresentanza in cui il soggetto rappresentato, pur essendo consapevole che un altro soggetto privo di apposita delega compare come suo (presunto) rappresentante, non interviene contro tale azione tollerando pertanto l'agire del presunto rappresentante).

3. I diritti dell'acquirente derivanti dagli accordi stipulati con noi non sono cedibili a terzi.

§ 4 Prezzi

1. I nostri prezzi sono calcolati in base alle condizioni di consegna FCA (franco vettore, "Free Carrier" – Incoterms 2020) definito in Karlstrasse 59, 32423 Minden, Germania; qualora vengano concordate altre condizioni di consegna, i prezzi saranno ricalcolati di conseguenza. I prezzi si intendono al netto dell'imballaggio, il quale viene fatturato separatamente. I prezzi indicati non includono l'IVA; questa sarà calcolata in base all'aliquota IVA prevista dalla legge.

2. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi in caso di contratti con un tempo di esecuzione concordato di oltre sei settimane. Se in seguito a questo periodo fino al completamento della consegna gli stipendi, i costi dei materiali o altri fattori di costo dovessero cambiare, siamo autorizzati ad adeguare il prezzo in modo corrispondente alle variazioni dei costi. L'acquirente è autorizzato al recesso solo nel caso in cui l'aumento di prezzo superi l'incremento del costo della vita generale tra l'ordinazione e la consegna non solo in modo irrilevante. Su richiesta dell'acquirente dimostreremo le variazioni dei costi. In caso di contratti con consegne gradualmente, il diritto al recesso dell'acquirente è limitato alla parte della consegna interessata dall'aumento di prezzo.

§ 5 Consegna

1. Se non diversamente concordato nei singoli casi, per tutte le consegne valgono le condizioni di consegna FCA (franco vettore, "Free Carrier" – Incoterms 2020) definito in Karlstrasse 59, 32423 Minden, Germania. Se in singoli casi è stato concordato che le spese di trasporto siano a nostro carico, l'acquirente si assume il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce dal momento in cui questa viene consegnata al vettore, indipendentemente dall'accordo relativo all'assunzione delle spese di trasporto.

2. I costi aggiuntivi causati da informazioni sulla consegna mancanti o errate da parte dell'acquirente (ad es. scarico possibile solo con un carrello elevatore) sono a carico dell'acquirente.

3. L'indicazione dei tempi di consegna non è vincolante. Ci riserviamo il diritto di effettuare un rifornimento autonomo corretto. I termini o le date di consegna fissi vengono concordati esclusivamente su base individuale e per iscritto. La nostra responsabilità per danni causati da ritardo è limitata a un massimo del 5 % del prezzo di acquisto concordato per ogni singolo ordine, fatte salve le limitazioni di responsabilità e le eccezioni di rimborso di cui alle clausole 11 e 13. In caso di ritardo nella consegna, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto solo previa indicazione di un termine di proroga. L'inadempienza parziale dà diritto all'acquirente di recedere dal contratto solo in relazione alla parte dell'ordine con cui siamo in mora, a meno che l'esecuzione parziale del contratto non sia di interesse per l'acquirente.

§ 6 Forza maggiore / disturbi operativi

1. I casi di forza maggiore (rivolte, blocchi del traffico, influssi atmosferici), nonché eventi di ogni tipo che hanno ripercussioni sulle condizioni di prezzo e dell'attività e per i quali non siamo responsabili, ci danno il diritto di recedere dal contratto interamente o in parte, senza che all'acquirente spetti alcun diritto di risarcimento danni nei nostri confronti.

2. Interruzioni dell'attività – sia nell'azienda di Triflex sia anche nell'azienda di un sub-fornitore – come per es. sciopero, serra, nonché in tutti gli altri casi di forza maggiore danno diritto al recesso unicamente nel caso in cui non è più ragionevole per l'acquirente aspettare ulteriormente, in caso contrario il termine di consegna si prolunga per la durata del ritardo. Un recesso non è però possibile prima del decorso di quattro settimane dall'inizio della interruzione o del disturbo. È esclusa in questi casi qualsiasi responsabilità di Triflex.

§ 7 Riserva di proprietà / lavorazione

1. Tutte le merci consegnate rimangono di nostra proprietà fino alla soddisfazione completa di tutti i crediti del rapporto commerciale che ci spettano nei confronti dell'acquirente, compresi i crediti futuri derivanti anche da altri contratti stipulati contemporaneamente o successivamente (la merce è soggetta a riserva di proprietà). Questo vale anche per il caso in cui singole o tutte le obbligazioni dell'acquirente siano state inserite in una fattura corrente e sia stato riconosciuto il saldo.

2. In caso di inadempimento dell'acquirente, in particolare in caso di mora nel pagamento, è riconosciuto a Triflex il diritto di riprendere la merce fornita; l'acquirente è obbligato alla restituzione. Il ritiro della merce da parte di Triflex non comporta un recesso dal contratto, tranne che ciò sia stato espressamente dichiarato da parte di Triflex per iscritto. In caso di pignoramenti o altri interventi o molestie di terzi

l'acquirente si impegna a informare Triflex senza indugio per iscritto, affinché Triflex possa intervenire in modo adeguato anche ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco (ZPO). L'acquirente risponde verso Triflex delle spese stragiudiziali e giudiziali di un giudizio ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco (ZPO) che il terzo non è in grado di rimborsare.

3. L'acquirente ha il diritto di lavorare in modo ordinario e rivendere la merce, purché non sia in mora nei confronti di Triflex o rifiuti i pagamenti. In particolare vale quanto segue:

a. La lavorazione o trasformazione della merce in riserva di proprietà avviene per Triflex ai sensi del § 950 BGB (codice civile tedesco) senza impegno a carico di Triflex. Con la lavorazione o trasformazione della merce in riserva di proprietà l'acquirente non acquista la proprietà della cosa nuova ai sensi del § 950 BGB (codice civile tedesco). In caso di lavorazione, commistione, unione o incorporazione della merce in riserva di proprietà con altre cose, Triflex acquista la comproprietà sulla nuova cosa per una quota in proporzione al valore di fattura della merce in riserva di proprietà rispetto al valore complessivo. Per le quote risultanti secondo le norme precedenti si applicano le disposizioni vigenti per merce in riserva di proprietà.

b. L'acquirente cede i crediti derivanti dalla rivendita o altri negozi di alienazione come per es. contratti d'opera con tutti i diritti accessori a Triflex e pro quota anche per il caso di lavorazione, commistione o unione e Triflex abbia ottenuto nell'ammontare del proprio valore di fattura della cosa la comproprietà o la merce sia stata stabilmente incorporata. In caso di lavorazione, commistione, unione o incorporazione della merce in riserva di proprietà, spetta a Triflex quella quota del prezzo di rivendita che corrisponde proporzionalmente al valore di fattura rispetto al valore di fattura della cosa ottenuta dalla lavorazione, commistione, unione o incorporazione. Nel caso in cui la merce in riserva di proprietà venga venduta assieme ad altra merce non fornita da Triflex, l'acquirente cede a Triflex la quota corrispondente al valore di fattura della merce in riserva di proprietà. Nel caso in cui l'acquirente abbia venduto la merce nell'ambito di un factoring vero e proprio, l'acquirente cede a Triflex il relativo credito verso il factor. Se il credito dell'acquirente dalla rivendita viene da questo immesso in un rapporto di conto corrente con il suo nuovo acquirente, l'acquirente cede a Triflex i suoi crediti verso il rapporto di conto corrente nell'ammontare del valore di fattura della merce in riserva di proprietà.

c. Triflex accetta le cessioni sopra elencate.

d. L'acquirente è autorizzato fino a revoca da parte di Triflex all'incasso dei crediti ceduti a lui. Il diritto all'incasso si estingue in caso di revoca che avviene, se l'acquirente cade in mora o non esegue i pagamenti. In questo caso Triflex ha il diritto e viene delegato a informare cessionario della cessione e a incassare il credito in proprio. L'acquirente è obbligato a dare a Triflex su richiesta un elenco dettagliato dei singoli crediti a lui spettanti con nome e indirizzo dei cessionari, l'ammontare dei singoli crediti, data della fattura ecc. e di dare tutte le informazioni e documenti necessari e di consentire la verifica di dette informazioni.

e. Importi che dovessero pervenire all'acquirente da crediti ceduti devono essere conservati separatamente fino al versamento a Triflex.

f. Non è ammesso dare in pegno o in garanzia la merce soggetta a riserva di proprietà o i crediti ceduti. In caso di pignoramento l'acquirente è obbligato di informare Triflex senza dilazione con indicazione del creditore pignorante.

4. Ci impegniamo su richiesta dell'acquirente a svincolare le garanzie a noi spettanti, qualora il valore delle nostre garanzie superi i crediti da garantire di oltre il 20 %, per la parte che eccede detta soglia. La scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.

5. L'acquirente detiene a titolo gratuito a favore di Triflex la merce soggetta a riserva di proprietà. L'acquirente è obbligato a stipulare un'adeguata assicurazione contro i soliti rischi come incendio, furto e acqua per le solite coperture. L'acquirente cede a Triflex il suo diritto all'indennizzo e risarcimento che sorge dai danni menzionati nei confronti delle assicurazioni e di altri responsabili nell'ammontare del suo credito. Triflex accetta la cessione.

6. In caso di accettazione di assegni e cambiali, la riserva di proprietà non si estingue prima della loro effettiva riscossione. Fino a quel momento l'acquirente non è autorizzato a impegnare la merce nei confronti di terzi o a trasferirla come garanzia. Qualora la nostra proprietà sia compromessa da parte di terzi con pignoramento o in qualsiasi altro modo, l'acquirente è tenuto ad informarci immediatamente. I costi degli interventi contro terzi sono a carico dell'acquirente. Nel caso in cui l'acquirente rivenda la merce soggetta a riserva di proprietà, tutti i diritti al pagamento derivanti dalla ulteriore vendita della merce soggetta a riserva di proprietà nei confronti del nuovo acquirente vengono ceduti a noi in anticipo. Accettiamo la cessione. La cessione corrisponde all'ammontare di tutti i debiti che l'acquirente ha nei nostri confronti. Possiamo esigere che l'acquirente metta a conoscenza di ciò il suo compratore e che ci comunichi i debitori del credito ceduto. L'acquirente incassa i ricavi solo quale nostro fiduciario. Con la sospensione dei pagamenti dell'acquirente, la domanda o l'apertura di una procedura di insolvenza o di concordato si estingue il diritto alla rivendita, all'utilizzo o alla lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà e l'autorizzazione alla riscossione dei crediti ceduti. L'autorizzazione alla riscossione si estingue anche nel caso di un protesto di assegno o cambiale.

7. La lavorazione di prodotti Triflex deve avvenire esclusivamente e in modo comprovabile da parte di un soggetto da noi addestrato per la corretta lavorazione e esclusivamente nel rispetto delle norme specifiche esistenti nonché nel rispetto delle direttive di lavorazione, descrizioni di sistema e informazioni sul prodotto di Triflex attualmente vigenti.

§ 8 Termine di scadenza del pagamento

1. Se non si è espressamente convenuto per iscritto un diverso termine di pagamento, il prezzo di acquisto deve essere corrisposto per intero entro 30 giorni dalla data della fattura.

2. Allo scadere di questo termine l'acquirente cade in mora. Per la durata del ritardo di pagamento calcoliamo interessi dell' 9 % sopra il tasso di interesse di base della BCE sul debito oltre 40,00 €, restando salva il diritto di richiedere un importo maggiore secondo le vigenti tariffe in caso di incarico di soggetti terzi specializzati per il recupero del credito (agenzie di incasso, avvocati), a titolo risarcimento dei costi di recupero stragiudiziale del credito per ogni fattura non integralmente pagata, salvi tutti gli ulteriori costi in caso di incarico di un legale.

3. Le dilazioni di pagamento accordate nel singolo caso non eliminano l'inizio del ritardo di pagamento secondo quanto indicato nella seconda frase del presente comma. In caso di pagamento entro 10 giorni dalla data della fattura concediamo il 2 % di sconto. L'accettazione di assegni, cambiali e tratte avviene solo sulla base di una pattuizione separata al solo fine della riscossione e senza sconti.

4. Le compensazioni rispetto ai crediti del prezzo di acquisto sono ammesse solo se le pretese della controparte sono state accertate con titolo passato in giudicato o da noi riconosciute.

5. L'addebito diretto viene di norma comunicato in anticipo da TRIFLEX contestualmente alla fatturazione (o secondo una modalità diversa concordata con la controparte) fino al massimo di un giorno di calendario prima della scadenza della nota di addebito (avviso di preinformazione/ prenotifica). Qualora, nel periodo fra l'emissione della fattura o la trasmissione della prenotifica e la data di scadenza,



Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento

la controparte avesse ricevuto note di accredito o fossero state stornate singole transazioni, l'importo addebitato può nel caso specifico differire dall'importo comunicato in fattura o in prenotifica. La controparte è tenuta a provvedere ad una copertura sufficiente sul conto designato sul mandato SEPA garantendo così a Triflex l'incasso degli importi dovuti. Tale obbligo sussiste anche nel caso specifico in cui la controparte non ricevesse la prenotifica o non la ricevesse in tempo utile.

§ 9 Mora nel pagamento

1. Il ritardo nel pagamento, il peggioramento della situazione finanziaria dell'acquirente, la sospensione dei pagamenti, la domanda per l'apertura di una procedura di insolvenza o di concordato, la modifica o lo scioglimento del debitore ci autorizzano, fatti salvi i nostri ulteriori diritti, a richiedere pagamenti anticipati o la prestazione di garanzie per tutti i contratti che devono ancora essere eseguiti. Gli importi delle fatture non ancora scaduti in questo caso devono essere corrisposti senza dilazione.
2. In questi casi siamo autorizzati a nostra scelta a recedere da tutti i contratti in corso con l'acquirente interamente o in parte, senza che quest'ultimo possa rivendicare diritti di risarcimento per questo.

§ 10 Mora nel ritiro

Qualora l'acquirente sia in ritardo con il ritiro della merce, siamo autorizzati a mettere in conto la merce, senza concessione di una dilazione, e a stoccarla a rischio e pericolo dell'acquirente. Qualora lo stoccaggio avvenga presso la nostra ditta, per ogni mese iniziato si calcola l'1% dell'importo della fattura. L'acquirente è autorizzato a dimostrare un danno minore.

§ 11 Garanzia per vizi

1. L'acquirente è tenuto a comunicare per iscritto i vizi non occulti immediatamente dopo la consegna della merce. I vizi, che anche ad un'attenta verifica non possono essere rilevati, devono essere comunicati per iscritto dall'acquirente immediatamente dopo la loro scoperta.
2. Non forniamo nessuna garanzia per i vizi derivati da usura naturale, trattamento scorretto o caratterizzato da trascuratezza, stoccaggio inappropriato o non adatto oppure utilizzo non appropriato o inosservanza delle istruzioni di lavorazione e di utilizzo. Differenze di qualità, dimensioni e quantità normali secondo gli usi commerciali non costituiscono motivo di reclamo.
3. Siamo responsabili per l'adeguatezza della nostra merce a determinati scopi di utilizzo o per il raggiungimento di un determinato risultato di produzione nonché per la resistenza chimica in caso di ulteriore lavorazione con altre sostanze solo nel caso in cui abbiamo assicurato queste caratteristiche espressamente. Come caratteristiche della merce concordate si considera esclusivamente solo la descrizione del prodotto fornita nelle nostre descrizioni dei sistemi o nelle informazioni del prodotto. Le dichiarazioni pubbliche, gli elogi o la pubblicità non rappresentano caratteristiche della merce secondo contratto.
4. Qualora sia presente un vizio della merce di nostra responsabilità, siamo autorizzati a scelta a fornire un prodotto di sostituzione o a migliorare la merce. A nostra scelta dobbiamo considerare il tipo di vizio e gli interessi legittimi dell'acquirente. Se la nostra merce è già stata lavorata, si esclude un miglioramento.
5. In caso di adempimento successivo delle nostre consegne siamo tenuti a farci carico di tutte le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, per le infrastrutture, la manodopera e i materiali, purché queste non aumentino perché le merci sono state portate in un altro luogo rispetto alla sede commerciale dell'acquirente, a meno che il trasferimento corrisponda agli usi conformi alle disposizioni.
6. Qualora il miglioramento non dovesse riuscire dopo il periodo convenuto con l'acquirente, questo può a scelta ottenere una riduzione o recedere dal contratto. Nel caso in cui l'acquirente scelga di recedere dal contratto, non gli spetta nessun diritto di risarcimento danni a causa del vizio. L'acquirente scelga il risarcimento danni, la merce rimane presso di lui se da considerarsi accettabile. Il risarcimento danni si limita alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore del prodotto difettoso, purché non abbiamo causato la violazione del contratto volontariamente. Nel caso in cui solo una parte di tutte le merci consegnate sia difettosa, l'acquirente può recedere dall'intero contratto solo se oggettivamente non è interessato alla parte restante della consegna o sia per lui irragionevole mantenere la merce.
7. La garanzia si estingue se vengono eseguite riparazioni o modifiche alle merci da parte dell'acquirente o di terzi in deroga alle nostre disposizioni di lavorazione o se si verificano danni a causa dell'uso di materiali estranei non idonei. Lo stesso vale per i diritti di risarcimento danni a norma dei §§ 280 e segg. del Codice Civile tedesco (BGB).
8. Le pretese e i diritti dell'acquirente derivanti da un vizio della merce si prescrivono salvo quanto disposto dal § 377 del Codice Commerciale Tedesco (HGB) in un anno, tranne che:
a. la merce fornita sia una cosa che nell'ambito di un normale impiego sia utilizzata per un immobile e abbia causato un vizio dello stesso o
b. si tratta di pretese per rimborso di spese ai sensi del § 479 BGB o
c. il vizio si fonda su una violazione dolosa di obblighi contrattuali da parte di Triflex, suoi legali rappresentanti o ausiliari o
d. si tratta di pretese risarcitorie.
Nei casi sopra elencati da a. a d. valgono i termini prescrizionali di legge. Sono salve le disposizioni di legge sulla dilazione, sospensione e nuova decorrenza della prescrizione. Il termine di un anno vale anche per le prestazioni lavorative a partire dal loro acquisto.

§ 12 Servizi e consulenza

I servizi che vanno oltre i nostri obblighi come venditore necessitano di un accordo particolare. Se non diversamente concordato, non forniamo alcuna garanzia per i servizi e in particolare per le nostre consulenze all'acquirente sulla modalità di utilizzo della merce. Questa condizione non si applica nei casi di dolo o colpa grave.

§ 13 Esclusione di altre garanzie e risarcimenti

1. Triflex risponde per il risarcimento dei danni secondo la legge tedesca se
a. si fondano su responsabilità per danni da lesione della vita, della persona o della salute e causati dalla violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali da parte di Triflex, uno dei loro rappresentanti legali o ausiliari o
b. si fondano su una violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi da parte di noi, dei nostri rappresentanti legali o ausiliari o
c. si fondano sulla legge tedesca che regola la responsabilità da prodotti difettosi o
d. Triflex abbia assunto una garanzia o un rischio di fornitura e debba per questo rispondere.
2. Se un danno sussista per una violazione colposa, ma non gravemente colposa di un obbligo contrattuale essenziale (c.d. "Kardinalspflicht") da parte di Triflex, dei suoi rappresentanti legali o ausiliari, senza che contemporaneamente sussista una pretesa a norma delle sopra elencate norme lettere da a. a d., Triflex risponde ugualmente per il risarcimento dei danni, ma nei limiti e nell'ammontare del danno tipico per questi contratti ragionevolmente prevedibile. Per obblighi contrattuali essenziali (c.d. "Kardinalspflichten") ai sensi delle disposizioni precedenti si intendono quei obblighi contrattuali su cui adempimento l'acquirente ragionevolmente si fida e si può fidare perché caratterizzanti per il contratto.
3. Inoltre Triflex risponde dei danni nella misura in cui siano coperti da una assicurazione contro i danni.
4. Rimane invariato l'onere di prova di legge. Sono rigorosamente escluse più ampie pretese risarcitorie nei confronti di Triflex, dei nostri impiegati, lavoratori, collaboratori, rappresentanti o ausiliari, per danni e titoli di ogni tipo, senza considerazione della natura del diritto fatto valere.

§ 14 Legge applicabile e foro competente

1. Ai sensi dell'art. 3 Reg. CE n° 593 del 17 giugno 2008 (ROMA I) si conviene che il presente contratto è regolato dalla legge tedesca. È espressamente esclusa la applicazione e validità della Convenzione sulla vendita internazionale di beni dell'ONU (CISG) e questa esclusione vale esplicitamente anche per la garanzia legale per vizi e conformità al contratto della merce venduta.
2. Ai sensi degli artt. 7 e 25 Reg. CE 1215/2012 in vigore dal 10.01.2015 si stabilisce che il luogo di adempimento e foro competente per tutte le controversie sorte o che dovessero sorgere da rapporti giuridici contrattuali o extracontrattuali tra Triflex e l'acquirente il luogo di adempimento e foro competente per tutte le controversie è la nostra sede legale in Minden (Germania), purché l'acquirente sia commerciante e/o non abbia in Germania nessun foro competente.
3. Qualora singole disposizioni del contratto e delle condizioni generali di vendita dovessero essere invalidi, conservano le restanti disposizioni la loro piena validità.